



**COMUNE DI GRAGNANO**  
Provincia di Napoli

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA  
COMMISSIONE STRAORDINARIA  
(nominata con DPR del 30-03-2012)**

**n. 203 del 18-07-2013**

**OGGETTO:** Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) per l' anno 2013.

L'anno **DUEMILATREDICI**, il giorno **DICIOTTO** del mese di **LUGLIO** alle ore **12,00** si è riunita la Commissione Straordinaria per la gestione dell'Ente, nelle persone dei Sigg.ri:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
<b>1</b>	Dott. La Rosa Salvatore		<b>X</b>
<b>2</b>	Dott.ssa. Mazza Rosalia	<b>X</b>	
<b>3</b>	Dott. Greco Francesco	<b>X</b>	

Assiste il Segretario Generale dott.ssa Ortensia Castaldo, incaricato della redazione del Verbale.



# COMUNE DI GRAGNANO

Provincia di Napoli

**OGGETTO: Approvazione Aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2013.**

## **LA COMMISSIONE STRAORDINARIA nominata con D.P.R. del 30-03-2012**

Vista l'allegata relazione istruttoria a firma del Responsabile IMU Francesco Sicignano;  
Vista l'allegata proposta di deliberazione a firma del Caposettore Finanziario dott. Antonio Verdoliva;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto doversi provvedere in merito;

Ad unanimità di voti;

### DELIBERA

**di rendere** parte integrante e sostanziale del presente dispositivo la narrativa che precede;  
**di stabilire** le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2013, stabilite dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, come segue:

#### **Aliquota 4,00 per mille:**

- Abitazione principale - detrazione € 200,00 (si intende quella nella quale il contribuente che la possiede, a titolo di proprietà usufrutto o altro titolo reale, risiede anagraficamente e dimora abitualmente) ;
- un'unità immobiliare rispettivamente di categoria C6 (garage), C2 (cantinole) e C7 (tettoie) di pertinenza dell'abitazione principale;

#### **Aliquota 9,00 per mille:**

- Le unità immobiliari censite nel nuovo Catasto Urbano classificate nel gruppo "D";
- Terreni agricoli applicando le disposizioni di cui all'art. 9 del D. Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 504 così come modificato dall'art. 58 comma 2 D. Lgs. 15.12.1997, n. 446;
- Le unità immobiliari classificate nella categoria "A"
- Le unità immobiliari classificate nelle categorie "B" - "C";
- Terreni edificabili (per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali).

**di stabilire** che dette aliquote determineranno una entrata presunta di € 4.500.000,00 iscritta nel bilancio di previsione 2013, fatto salvo eventuali variazioni ;

**di riservarsi** eventuale modifica delle aliquote in base a quanto stabilito dall'art. 193 comma 3 del TUEL nel testo aggiunto dall'art. 1 , comma 444, legge 24/12/2013 n. 228 ( legge di stabilità) , prevede che *Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può*

*modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre.*

**Di demandare** al Dirigente del Settore Finanziario, tutti gli adempimenti discendenti dal presente provvedimento, inclusa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, di cui al combinato disposto degli articoli 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e 52 del D.Lgs. n. 446/1997 nei termini di legge.

**di dichiarare** la presente, stante l'urgenza del provvedere, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 134, comma 4, del D Lgs. n 267/2000.

Gragnano, li **18-07-2013**

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

**Dott. Salvatore La Rosa**

**Dott.ssa Rosalia Mazza**

**Dott. Francesco Greco**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

(dott.ssa Ortensia Castaldo )



# COMUNE DI GRAGNANO

Provincia di Napoli

Alla Commissione Straordinaria  
(sede)

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO:** Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2013.

VISTO l'art. 13 del D. L. 6 Dicembre 2011 n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 ha istituito, in forma sperimentale, a decorrere dal 1.01.2012 e fino al 2014, l'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui agli articoli 9 e 8 del D. Lgs. n. 32/2001, come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 16/2012 convertito in Legge n. 44/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D. Lgs. n. 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. n. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161 e 170, della L. n. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

VISTO inoltre l'art. 52 del D. Lgs. n. 46/97, disciplinante la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate, espressamente applicabile anche all'Imposta Municipale Propria (IMU), in virtù del combinato disposto dell'art. 13, comma 13, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D. Lgs. n. 23/2011;

RICHIAMATI in particolare i commi 6 e 7 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, in materia di aliquote, laddove si prevede che, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, si può modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali, e che si può aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,40% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, nei limiti di legge (ovvero, una per categoria);

VISTA le Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3/DF del 18.05.2012- e n. 2 del 23/05/2013;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazioni della Commissione Straordinaria n. 123 del 24-9-2012 e 175 del 29-10-2012, esecutive ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le norme di modifica del Tributo IMU inserite nella legge di stabilità 2013 legge 24/12/2013 n. 228;

Visto il decreto legge 21-5-2013 n. 54 art. 1 di sospensione dell'Imu;

Vista la legge 6.6.2013 n. 64 art. 10-quater: “Attribuzione ai comuni del corrispettivo del gettito IMU relativo agli immobili di proprietà comunale.

DATO ATTO che

- l'art. 53 comma 16 della legge n. 388/2000, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge n. 448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle Entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;
- l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) in base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

**TENUTO conto CHE:**

- il Ministro dell'Interno, in virtù di quanto disposto dal comma 381, art. 1 della legge 24/12/2013.228, ha prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli EE.LL. al 30 giugno 2013;
- **tale termine è stato poi ulteriormente differito al 30 settembre 2013 per effetto della proroga operata dalla legge 6/6/2013 n. 64 , pubblicata in G.U 132 del 7/6/2013.;**

DATO ATTO CHE presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D n. 201/2011;

LETTA la relazione del Responsabile del Servizio Tributi, che si condivide in pieno e si intende qui integralmente riportata;

RITENUTO DI demandare al Dirigente della II SETTORE – SERVIZIO FINANZIARIO, tutti gli adempimenti discendenti dal presente provvedimento, inclusa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, di cui al combinato disposto degli articoli 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

RITENUTO allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire un livello accettabile dei servizi di istituto e di assicurare gli equilibri di bilancio ed il rispetto previsionale dei vincoli posti dalle vigenti disposizioni di finanza pubblica;

Visto:

- il Tuel;
- il regolamento di contabilità;
- lo Statuto Comunale;

## SI PROPONE

A) DI STABILIRE le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2013, stabilite dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, come segue:

### Aliquota 4,00 per mille:

- Abitazione principale - detrazione € 200,00 (si intende quella nella quale il contribuente che la possiede, a titolo di proprietà usufrutto o altro titolo reale, risiede anagraficamente e dimora abitualmente) ;
- un'unità immobiliare rispettivamente di categoria C6 (garage), C2 (cantinole) e C7 (tettoie) di pertinenza dell'abitazione principale;

### Aliquota 9,00 per mille:

- Le unità immobiliari censite nel nuovo Catasto Urbano classificate nel gruppo "D";
- Terreni agricoli applicando le disposizioni di cui all'art. 9 del D. Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 504 così come modificato dall'art. 58 comma 2 D. Lgs. 15.12.1997, n. 446;
- Le unità immobiliari classificate nella categoria "A"
- Le unità immobiliari classificate nelle categorie "B" - "C";
- Terreni edificabili (per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali).

B) Di stabilire che dette aliquote determineranno una entrata presunta di € 4.500.000,00 iscritta nel bilancio di previsione 2013, fatto salvo eventuali variazioni ;

C) **di riservarsi eventuale modifica delle aliquote in base a quanto stabilito dall'art. 193 comma 3 del TUEL nel testo aggiunto dall'art. 1 , comma 444, legge 24/12/2013 n. 228 ( legge di stabilità) , prevede che *Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre.***

D) Di demandare al Dirigente del Settore Finanziario, tutti gli adempimenti discendenti dal presente provvedimento, inclusa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, di cui al combinato disposto degli articoli 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e 52 del D.Lgs. n. 446/1997 nei termini di legge.

E) Di dichiarare la presente, stante l'urgenza del provvedere, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 134, comma 4, del D Lgs. n 267/2000.

IL FUNZIONARIO CONTABILE  
RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  
dr. Antonio Verdoliva





# COMUNE DI GRAGNANO

## Provincia di Napoli

Al Capo Settore  
(sede)

### RELAZIONE ISTRUTTORIA

**OGGETTO:** Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2013. .

Premesso che:

- a) In attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) Gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione a partire dal 1° gennaio 2014; dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locali;
- c) Con due anni di anticipo rispetto al termine previsto del decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Tenuto conto che l'IMU

- È disciplinata, oltre che dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili, e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate;
- Dispone un aumento diffuso della pressione fiscale a carico dei contribuenti attraverso:
  - 1) L'assoggettamento ad imposta dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere dalla categoria catastale, in precedenza esonerati dal pagamento dell'ICI;  
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 21 maggio 2013 n. 54, per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria è sospeso per le seguenti categorie di immobili:
    - a) Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
    - b) Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati.
  - 2) Aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta eccezione per le aree edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili;



- 3) Superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni già previste nella disciplina ICI;
- 4) per gli anni 2013 e 2014 il comma 380, articolo 1, della legge 228/2012 – legge di stabilità 2013 - prevede che il gettito dell'Imu sia interamente attribuito ai Comuni, salvo il gettito sugli immobili a destinazione produttiva appartenenti alla categoria catastale D, spettante allo Stato in misura pari all'aliquota base dello 0,76%. Ai Comuni è consentito di elevare sino allo 0,3% l'aliquota base degli immobili di categoria d. In tale ultimo caso, il maggior gettito è interamente devoluto al Comune

Atteso che la disciplina dell'IMU era già stata profondamente modificata ad opera dell'art. 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 con il quale, tra gli altri:

- a) È stata prevista la riduzione del 50% dell'imposta a favore dei fabbricati inagibili o inabitabili e dei fabbricati di interesse storico e artistico (art.13, comma 3, lette a) e b) del decreto legge n. 201/2011);
- b) È stato precisato che i comuni non devono corrispondere allo Stato l'imposta sugli immobili dagli stessi posseduti, a prescindere dall'utilizzo istituzionale o meno (art.13, comma 11, del D.L. n. 201/2011);
- c) Sono stati ridisciplinati i termini di presentazione della dichiarazione dell'imposta:

Vista la legge 6.6.2013 n. 64 che all'art. 10-quater così recita: "Attribuzione ai comuni del corrispettivo del gettito IMU relativo agli immobili di proprietà comunale.

*1. Ai comuni che hanno registrato il maggior taglio di risorse operato negli anni 2012 e 2013 per effetto dell'assoggettamento degli immobili posseduti dagli stessi comuni nel proprio territorio all'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è attribuito un contributo di 330 milioni di euro per l'anno 2013 e di 270 milioni di euro per l'anno 2014.*

*2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale propria relativi agli immobili posseduti dai comuni nel proprio territorio comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;"*

Visto il decreto legge 21-5-2013 n54 che all'art. 1. così recita:

"Disposizioni in materia di imposta municipale propria

*1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione di scale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti uti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospeso per le seguenti categorie di immobili:*

*a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;*

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. “

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2013.

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazioni della Commissione Straordinaria n. 123 del 24-9-2012 e 175 del 29-10-2012, esecutive ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che

- l'art. 53 comma 16 della legge n. 388/2000, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge n. 448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle Entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;
- l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) in base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

#### **TENUTO conto CHE:**

- il Ministro dell'Interno, in virtù di quanto disposto dal comma 381, art. 1 della legge 24/12/2013.228, ha prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli EE.LL. al 30 giugno 2013;
- **tale termine è stato poi ulteriormente differito al 30 settembre 2013 per effetto della proroga operata dalla legge 6/6/2013 n. 64, pubblicata in G.U 132 del 7/6/2013.;**

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 12 del decreto legge n. 201/2011, conv. in L.n.214/2011, fissa le seguenti misure di base:

#### **Aliquote :**

- Aliquota ridotta dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- Aliquota ridotta dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- Aliquota ordinaria dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

#### **Detrazioni :**

- Detrazione d'imposta di € 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori € 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di € 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di :

- Unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;

Atteso che sulla base degli incassi IMU sarà ripartito il fondo sperimentale e che l'importo stimato per il Comune di Gragnano è complessivamente pari ad € 4.500.000,00 circa;

Preso atto del clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari dell'IMU e delle modificazioni già apportate e di quelle ancora in via di definizione, si ritiene opportuno confermare per l'anno 2013 le aliquote e le detrazioni già fissate per l'anno 2012 con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 124 del 24-9-2012 nella seguente misura :

<b>Aliquota/detrazione</b>	<b>Misura</b>
Aliquota ridotta abitazione principale	0,4%
Aliquota ordinaria	0,9%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00
+ € 50,00 per ogni figlio fino al compimento di anni 26, dimorante abitualmente e residente nell' unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo di € 400,00	

FUNZIONARIO IMU  
Francesco Sicignano

**COMUNE DI GRAGNANO**  
**Provincia di Napoli**

D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 - Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 – Allegato alla delibera della Commissione Straordinaria ad oggetto: **Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2013.**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

---

**FAVOREVOLE**

---

Gragnano, Li 10-07-2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
Dott. Antonio Verdoliva

---

---

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

Intervento di bilancio	Codice	Competenza
Capitolo di PEG:		

- Oggetto:
- Numero: Impegno n. \_\_\_\_\_
- Ammontare del presente impegno: euro \_\_\_\_\_
- Causale economica (a cura della Ragioneria) \_\_\_\_\_

Gragnano, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
dott. Antonio Verdoliva

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata sul sito informatico di questo Comune il giorno **19-07-2013** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al **03-08-2013**.

Servizio Segretariato  
( i. a. Carolina Petrone )

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile a termini dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Servizio Segretariato  
(i. a. Carolina Petrone)

=====

La presente deliberazione viene trasmessa al Servizio \_\_\_\_\_ per gli adempimenti consequenziali.

Gragnano, li \_\_\_\_\_

Servizio Segretariato  
(i. a. Carolina Petrone)

Per ricevuta  
L'Addetto all'Ufficio